

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2026, n. 2-3122

Legge n. 289/2002, articolo 66 "Sostegno alla filiera agroalimentare". Legge regionale n. 1/2019. DM prot. n. 0673777 del 22 dicembre 2021. Approvazione, in via sperimentale, della Misura "Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera. Annualità 2026-2027". Spesa regionale complessiva di euro 1.500.000,00.



Seduta N° 192

Adunanza 30 SETTEMBRE 2026

Il giorno 30 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 13:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 2-3122/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 289/2002, articolo 66 "Sostegno alla filiera agroalimentare". Legge regionale n. 1/2019. DM prot. n. 0673777 del 22 dicembre 2021. Approvazione, in via sperimentale, della Misura "Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera. Annualità 2026-2027". Spesa regionale complessiva di euro 1.500.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" la Regione Piemonte, per concorrere al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa nonché lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari;

l'articolo 66 "Sostegno alla filiera agroalimentare", comma 1, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'articolo 1 della legge n. 4/2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", sancisce che, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle "politiche agricole alimentari e forestali", ora della "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero "dello sviluppo economico", ora "delle imprese e del made in Italy", promuove, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite, i contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate delle organizzazioni di produttori, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti

aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

Richiamato che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021 (prot. n. 0673777), che rientra nelle misure del Fondo complementare al PNRR, stabilisce come i soggetti interessati (imprese, cooperative, consorzi, OP, AOP, ecc.) possano presentare progetti di filiera per promuovere investimenti, innovazione, integrazione tra i diversi segmenti della filiera, miglioramento della competitività e sostenibilità economico-ambientale ed, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), definisce i "contratti di filiera" come "l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari".

Richiamato, in particolare, che l'articolo 4 del suddetto decreto stabilisce che il Contratto di filiera:

- deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola;
- si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera operanti in un ambito territoriale multiregionale e che individua, tra l'altro, il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
- è sottoscritto, in ogni caso, dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma
- deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Premesso, inoltre, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplina, tra l'altro, gli aiuti di Stato, prevedendo, in particolare, che:

- all'articolo 107, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- all'articolo 108, paragrafo 3, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Richiamato che il regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, definisce le condizioni in presenza delle quali le misure di aiuto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Richiamato, inoltre, che:

- l'articolo 3 della legge regionale n. 1/2019 promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione della politica agricola e di sviluppo rurale attraverso l'istituzione del «Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale», presieduto dall'Assessore competente ed articolato in Tavoli di filiera, tematici o altri organismi collegiali, integrabili con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali, i cui compiti e composizione sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 4-2871 del 27 luglio 2026 che, ai sensi del suddetto articolo 3 e con contestuale revoca

delle precedenti deliberazioni, ha approvato le nuove disposizioni sul «Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale» e sulle sue articolazioni, contemplando, tra l'altro, il «Tavolo vitivinicolo, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose», che può essere consultato in ordine al settore viticolo ed enologico e alle bevande spiritose sia nell'ambito del rilascio di pareri previsti dalla normativa sia in ogni altro caso in cui la consultazione risulti opportuna con particolare riferimento alle produzioni di qualità, al potenziale viticolo ed alle misure di aiuto.

Preso atto che nel corso dell'incontro del Tavolo «Vitivinicolo e delle bevande spiritose», ora «Tavolo vitivinicolo, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose», svoltosi in data 9 marzo 2026, i rappresentanti di filiera hanno evidenziato, come da resoconto agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- una profonda crisi di tutto il comparto vitivinicolo dovuta agli aumenti dei costi di produzione e gestione delle cantine, in particolare i costi energetici;
- l'impatto negativo dei dazi, del cambiamento climatico nonché del cambiamento dei consumi sui mercati internazionali;
- come tali criticità hanno determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare nel canale Ho.Re.Ca. (Hotel-Restaurant-Catering) e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto;
- che tutto ciò, oltre ad incrementare ulteriormente i costi di gestione delle cantine, potrebbe, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale, determinare ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita del vino che sarà messo in commercio nel 2027 e delle uve ottenute dalla vendemmia in corso.

Ritenuto necessario accogliere le esigenze del comparto vitivinicolo piemontese espresse nel suddetto incontro del 9 marzo 2026, promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa, che permettano di aprire nuovi sbocchi di mercato per le giacenze di vino invendute e tuttora conservate presso le cantine.

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere di incentivare le imprese vitivinicole a stipulare accordi di filiera con imprese di trasformazione, finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di filiera comune e condiviso, che permetta di trasformare il vino invenduto in un prodotto diverso dal vino (aceto o altro prodotto non vino).

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore «Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare» e Settore «Produzioni agrarie e zootecniche», tenuto conto di quanto stabilito dal citato DM prot. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, per quanto compatibile, ed alla luce delle esperienze finora sviluppate, ha effettuato un'analisi tecnica in esito alla quale ha:

- delineato gli elementi essenziali per configurare una misura finalizzata al rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera, declinandoli affinché l'erogazione dei contributi regionali a favore del comparto vitivinicolo sia strettamente subordinata alla stipula di accordi di filiera tra imprese del settore e imprese di trasformazione, mirati all'apertura di nuovi sbocchi di mercato per il vino invenduto;
- stimato un fabbisogno di euro 1.500.000,00;
- verificato che tali aiuti sono conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 2831/2023 e che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e sono, pertanto, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, tenuto conto che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000,00 euro nell'arco di 3 anni;
- ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per attribuire carattere sperimentale alla Misura, in

ragione del suo profilo innovativo, rinviando a un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione della disciplina a regime e l'eventuale ritaratura dei criteri e delle modalità attuative sulla base delle risultanze emerse.

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;
- la legge regionale n. 17/2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;
- la DGR n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie;
- la DGR n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, in conformità alla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze).

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 1.500.000,00, trova copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 177131 “ (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026.

Richiamato, inoltre, che:

- la legge regionale n. 16/2002 istituisce in Piemonte l’Organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- l’articolo 12 della legge regionale n. 35/2006, a modifica della suddetta legge regionale, ha istituito l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- l’articolo 5 della citata legge regionale n. 16/2002 dispone che all’ARPEA possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati.

Dato atto che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale, risulta necessario, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti sottesi alla realizzazione delle attività di attuazione della sopra citata misura finalizzata al rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera, prevedere di disciplinare, ad integrazione della DGR n. 5-2348 del 6 marzo 2026 “di individuazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 8 della legge regionale n. 14/2014, dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo”, i relativi procedimenti amministrativi, fissando i termini superiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 8 della legge regionale n. 14/2014.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

approvare, ai sensi della legge regionale n. 1/2019 e nell’ambito dell’articolo 66, comma 1, della legge n. 289/2002 e, per quanto compatibile, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021 (prot. n. 0673777), la Misura denominata “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera. Annualità 2026-2027”, la cui scheda tecnica è riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00;

integrare le schede contenute nell’Allegato A della DGR n. 5-2348 del 6 marzo 2026, di individuazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 8 della legge regionale n. 14/2014, dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con i nuovi procedimenti riportati nel

medesimo Allegato A;

demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare” e Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 1.500.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

di approvare, in via sperimentale, ai sensi della legge regionale n. 1/2019 e nell’ambito dell’articolo 66, comma 1, della legge n. 289/2002 e, per quanto compatibile, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021 (prot. n. 0673777), la Misura denominata “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera. Annualità 2026-2027”, la cui scheda tecnica è riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00;

di integrare le schede contenute nell’Allegato A della DGR n. 5-2348 del 6 marzo 2026, di individuazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 8 della legge regionale n. 14/2014, dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con i nuovi procedimenti riportati nel medesimo Allegato A;

che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.500.000,00, trova copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 177131 “ (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare” e Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3122-2026-All_1-ALLEGATO_A.pdf

1.

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera. Annualità 2026-2027”

1. Descrizione generale della Misura

Il comparto vitivinicolo piemontese, italiano ed europeo, sta attraversando una profonda crisi dovuta agli aumenti dei costi di produzione e gestione delle cantine, in particolare l’incremento dei costi energetici, ai dazi, al cambiamento climatico nonché al cambiamento dei consumi sui mercati internazionali.

Tali situazioni hanno determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto. Tutto ciò, oltre ad incrementare i costi di gestione delle cantine, potrebbe, tenuto conto dell’imminente campagna vendemmiale, determinare ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita del vino che sarà messo in commercio nel 2027 e delle uve ottenute dalla vendemmia 2026.

In via sperimentale, la Misura intende incentivare l’apertura di nuovi sbocchi di mercato per le giacenze di vino invendute, e tuttora conservate presso le cantine, sostenendo le imprese vitivinicole che si impegneranno a stipulare con imprese di trasformazione accordi di filiera finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di filiera comune e condiviso finalizzato a trasformare il vino in giacenza in un prodotto diverso dal vino (aceto,...etc..).

2. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

I beneficiari della Misura sono i Produttori di vino e/o Cantine Cooperative che alla data di presentazione della domanda:

- siano in regola con gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni vitivinicole previste dalla normativa vigente;
- abbiano ottenuto i prodotti oggetto del sostegno dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- avere i codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20

11.02.10	<u>Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali</u>
11.02.20	<u>Produzione di vini spumanti e altri vini speciali</u>

Tali dati e codici, primari o secondari, devono essere riportati nel fascicolo aziendale, nella sezione

“Altre informazioni”. **Il soggetto richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale, ove necessario, prima della presentazione della domanda di sostegno, verificando la corretta presenza e validità dei dati e dei codici richiesti.**

3. Definizione di Contratto di filiera

Si individuano gli elementi necessari alla definizione di Contratto di filiera, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021 (prot. n. 0673777), per cui

- deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola;
- si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera operanti in un ambito territoriale multiregionale e che individua, tra l'altro, il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
- è sottoscritto, in ogni caso, dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma
- deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

4. Oggetto del sostegno

Si riconosce un sostegno ai produttori di vino e/o Cantine Cooperative per i costi sostenuti per conservare il vino ancora privo di sbocchi commerciali che stipulano **accordi di filiera con imprese di trasformazione, collocando sul mercato ad uso non vino (*ad esclusione dei prodotti ottenuti tramite processo di distillazione*)** le giacenze, vendemmia 2025 e annualità precedenti, ancora disponibili e detenute presso i propri stabilimenti al 31 luglio 2025 (data di chiusura del registro dematerializzato) fino alla scadenza del bando, ossia il 30 novembre 2026.

Saranno oggetto di sostegno esclusivamente i vini non condizionati a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e denominazione di origine controllata (DOC), certificati o atti a divenire tali, ottenuti dalla vendemmia 2025 o da annualità precedenti e detenuti presso i propri stabilimenti. La detenzione dovrà risultare dalla dichiarazione di giacenza e dalla annotazione nel registro telematico, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 492 del 2 aprile 2015.

4.1 Quantitativi di vino oggetto di sostegno per ciascun beneficiario

- ***Quantitativo minimo** di vino non condizionato, detenuto in giacenza e disponibile per la richiesta di contributo, 300 ettolitri (30.000 litri).*
- ***Quantitativo massimo** di vino non condizionato, detenuto in giacenza e disponibile per la richiesta di contributo, 4.000 ettolitri (400.000 litri).*

4.2 Periodo di stoccaggio considerato per il calcolo del contributo

Il periodo di stoccaggio medio, che viene considerato al fine di stabilire l'entità dell'aiuto, tenuto conto che si tratta di vini derivanti dalla vendemmia 2025 o di vendemmie precedenti, è stimato in 16 mesi; in particolare si riconoscono le giacenze disponibili detenute al 31 luglio 2025 (data di chiusura del registro dematerializzato) fino alla scadenza del bando, ossia il 30 novembre 2026, pari a 487 giorni.

5. Calcolo del contributo concedibile

Per ciascun beneficiario il contributo concedibile massimo è determinato sulla base dei costi stimati medi che il Beneficiario sostiene per stoccare le giacenze di vino oggetto dei contratti di filiera e verrà calcolato applicando il seguente coefficiente:

- 0,081185 euro/hl/giorno (importo stoccaggio determinato dal DM Masaf per emergenza Covid 2020, rivalutato ai prezzi 2026 comprensivo dell'incremento dei costi energetici).

Ne consegue che per ogni ettolitro ammesso a contributo sarà concedibile un aiuto pari a:

$0,081185 \text{ euro} \times 1 \text{ hl} \times 487 \text{ giorni} = 39,5373 \text{ euro/hl}$ (0,395373 euro/litro, che si arrotonda a due decimali, a 0,40).

6. Determinazione del contributo concesso

Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente ammissibili superino le disponibilità finanziarie assegnate si procederà ad ammettere a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile riducendo il quantitativo del vino oggetto dell'aiuto secondo il criterio del pro-rata.

L'importo del contributo ammesso definitivo sarà inoltre determinato in base al plafond residuo disponibile per ciascun beneficiario a gennaio 2027 nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis generale), ossia rispetto al massimale di 300.000,00 euro nel triennio.

7. Numero di domande presentabili

Il beneficiario proponente può presentare una sola domanda di sostegno.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista è fissata in Euro 1.500.000,00.

9. Condizione di ammissibilità al sostegno

Il beneficiario deve stipulare un accordo di filiera con imprese di trasformazione, mediante il quale si impegna a collocare sul mercato ad uso non vino (*ad esclusione dei prodotti ottenuti tramite processo di distillazione*) le giacenze conservate nei propri stabilimenti.

10. Impegni essenziali (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda di sostegno il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- le giacenze di vino oggetto del sostegno devono derivare dalla vendemmia 2025 e annualità precedenti;
- a detenere le giacenze oggetto del contributo fino all'ammissione e a comunicare la data in cui verrà consegnato il vino al trasformatore;

- a modificare il Registro dematerializzato in merito alla collocazione del prodotto destinato ad acetificio o altro, oggetto della domanda di contributo;
- a fornire tutta la documentazione obbligatoria richiesta a bando in domanda di sostegno;
- a fornire tutta la documentazione obbligatoria richiesta a bando in domanda di pagamento;
- a consentire lo svolgimento dei sopralluoghi (controlli in loco) da parte dei controllori.

11. Procedimenti e Responsabile del procedimento

1) Titolo del procedimento: «Predisposizione Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande inerenti alla Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera”»;

Responsabile del procedimento: Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”;

Termine finale del procedimento: 15 giorni a partire dal giorno successivo di pubblicazione della DGR di attivazione della Misura;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande inerenti alla Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera”.

2) Titolo del procedimento: «Istruttoria tecnica delle domande pervenute inerenti alla Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera” e approvazione dell’elenco delle domande ammissibili»;

Responsabile del procedimento: Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”;

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili al sostegno.

3) Titolo del procedimento: «Istruttoria delle domande ammissibili inerenti alla Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera” e approvazione dell’elenco delle domande ammesse a sostegno con determinazione dell’importo concesso»;

Responsabile del procedimento: Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”;

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo di conclusione dell’Istruttoria tecnica delle domande pervenute;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco delle domande ammesse a sostegno con determinazione dell’importo concesso.

4) Titolo del procedimento: «Istruttoria delle domande di saldo inerenti alla Misura “Rilancio del settore vitivinicolo attraverso il sostegno ad accordi di filiera” e approvazione dell’elenco delle domande saldate»;

Responsabile del procedimento: Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”;

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine stabilito da Bando per la presentazione delle domande di saldo;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco delle domande saldate.